

Riforma Fiscale D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

TUIR 2004/Consolidato nazionale/Consolidato mondiale

(Titolo II IRES, Capo II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, Sez. II, Consolidato nazionale artt. 117/129)

- 1. Finalità (art. 117)**
 - 2. Soggetti ammessi al consolidamento (art. 117)**
 - 3. Opzione (art. 117)**
 - 4. Controllo (art. 120)**
 - 5. Obblighi delle controllate (art. 121)**
 - 6. Effetti dell'opzione (art. 118)**
 - 7. Variazioni alla somma algebrica degli imponibili e delle perdite delle società partecipanti al consolidamento (art. 122)**
 - 8. Neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo (art. 123)**
 - 9. Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (art. 124)**
 - 10. Mancato rinnovo dell'opzione (art. 125)**
 - 11. Responsabilità (art. 127)**
 - 12. Effetti della svalutazione di partecipazioni (art. 128)**
- A. Decreto di attuazione (art. 129)**
- B. Aspetti particolari**
- C. Vantaggi**

Milano, 12 febbraio 2004

AP

Riforma Fiscale D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

TUIR 2004/Consolidato mondiale

(Titolo II IRES, Capo II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, Sez. III, Consolidato mondiale artt. 130/142)

- 1. Finalità (art. 130)**
- 2. Società controllante (art. 130)**
- 3. Soggetti controllati ammessi al consolidamento (art. 133)**
- 4. Controllo (art. 133)**
- 5. Opzione (art. 132)**
- 6. Effetti dell'opzione (art. 131)**
- 7. Determinazione dell'imponibile di ciascuna controllata estera e rettifiche di consolidamento (art. 134)**
- 8. Minusvalenze e plusvalenze realizzate fra società estere controllate (art. 135)**
- 9. Determinazione dell'imposta dovuta (art. 136)**
- 10. Interruzione del consolidamento mondiale per perdita della qualità di controllante di cui all'art. 130 (art. 137)**
- 11. Effetti della perdita del controllo nelle società estere partecipanti al consolidamento mondiale (art. 138)**
- 12. Mancato rinnovo dell'opzione (art. 139)**
- 13. CFC (art. 140)**
- 14. Effetti della svalutazione di partecipazioni (art. 141)**

A. Decreto di attuazione

B. Aspetti particolari

C. Vantaggi

Milano, 12 febbraio 2004

Riforma Fiscale D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

TUIR 2004/Consolidato nazionale

(Titolo II IRES, Capo II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, Sez. II, Consolidato nazionale artt. 117/129)

- 1. Finalità (art. 117)**
 - 2. Soggetti ammessi al consolidamento (art. 117)**
 - 3. Opzione (art. 117)**
 - 4. Controllo (art. 120)**
 - 5. Obblighi delle controllate (art. 121)**
 - 6. Effetti dell'opzione (art. 118)**
 - 7. Variazioni alla somma algebrica degli imponibili e delle perdite delle società partecipanti al consolidamento (art. 122)**
 - 8. Neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo (art. 123)**
 - 9. Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (art. 124)**
 - 10. Mancato rinnovo dell'opzione (art. 125)**
 - 11. Responsabilità (art. 127)**
 - 12. Effetti della svalutazione di partecipazioni (art. 128)**
-
- A. Decreto di attuazione (art. 129)**
 - B. Aspetti particolari**
 - C. Vantaggi**

Milano, 12 febbraio 2004

1. Finalità (art. 117)

determinazione di un **unico reddito complessivo**, **indipendentemente** dalla distribuzione, risultante dalla **dichiarazione dei redditi della società o ente controllante** come **somma algebrica** degli imponibili e delle perdite fiscali **rettificati** di ciascun partecipante, **per intero**

2. Soggetti ammessi al consolidamento (art. 117)

- a. **SPA, SAPA, SRL**, società cooperative e di mutua assicurazione, **residenti** nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. a)
- b. **enti pubblici e privati** diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di **attività commerciali**, **residenti** nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. b)
- c. **stabili organizzazioni** che esercitano attività commerciale di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, **non residenti** in Italia e residenti in uno Stato con il quale è stato stipulato un trattato contro le doppie imposizioni **solo in qualità di controllante**

3. Opzione (art. 117)

esercizio **facoltativo** da parte delle società ed enti interessati al consolidamento
durata: **tre esercizi sociali**
irrevocabile

alle seguenti **condizioni** (art. 119):

- a. alternativamente in qualità di **controllante o di controllata** (comma 1)
- b. identità dell'**esercizio sociale** per tutte le partecipanti (lett. a)
- c. **esercizio congiunto** da parte di ciascuna controllata con la controllante (lett. b)
- d. elezione di **domicilio** presso la controllante (lett. c)
- e. **comunicazione** dell'esercizio congiunto dell'opzione all'Agenzia delle entrate, entro il sesto mese del primo esercizio di consolidamento (lett. d)

4. Controllo (art. 120)

partecipazione al **capitale** di SPA, SAPA e SRL **superiore al 50%**, tenendo conto anche delle percentuali possedute indirettamente, c.d. **demoltiplicazione**, senza considerare le azioni senza diritto di voto (lett. a), e

partecipazione all'**utile di bilancio superiore al 50%**, tenendo conto anche delle percentuali possedute indirettamente, c.d. **demoltiplicazione**, senza considerare la quota di utili di competenza delle azioni senza diritto di voto (lett. b), e

partecipazione all'**utile di bilancio superiore al 50%**, tenendo conto anche delle percentuali possedute indirettamente, c.d. **demoltiplicazione**, senza considerare la quota di utili di competenza delle azioni senza diritto di voto (lett. B)

permanenza del requisito di controllo sin dall'**inizio di ogni esercizio** per il quale si esercita l'opzione (comma 2)

5. **Obblighi delle controllate (art. 121)**

- a. Compilare la **dichiarazione dei redditi** per la comunicazione alla controllante del proprio reddito o perdita fiscale e per gli altri dati rilevanti (ritenute, crediti, acconti), allegando il **prospetto di riconciliazione** fra valori fiscali e valori di bilancio con l'indicazione delle **riserve in sospensione di imposta** (lett. a)
- b. Segnalare i dati relativi a beni ceduti ed acquistati in **neutralità fiscale** (art. 123) indicando la **differenza** fra valore contabile e valore fiscale (lett. b)
- c. **Collaborare** con la controllante per gli adempimenti nei confronti con l'**Amministrazione finanziaria** (lett. c)

6. **Effetti dell'opzione (art. 118)**

Determinazione di un **unico reddito imponibile** pari alla **somma algebrica** dell'intero importo dei **redditi imponibili** e delle **perdite** di tutte le società partecipanti (comma 1)

La **controllante**:

- a. riporta a nuovo la **perdita risultante** (comma 1)
- b. liquida l'unica **imposta dovuta** (comma 1)
- c. liquida l'unica **eccedenza rimborsabile o riportabile** a nuovo (comma 1)
- d. provvede ai versamenti **a saldo e in acconto** (comma 3)
- e. per il **primo esercizio** l'acconto viene determinato sulla base delle imposte dovute sulla somma algebrica dei singoli redditi dei partecipanti al consolidamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate da ciascun partecipante per il periodo di imposta precedente all'inizio del consolidamento (comma 3)
- f. le **perdite fiscali** relative agli **esercizi anteriori** all'esercizio dell'opzione di consolidamento possono essere utilizzate solo dalle **società cui si riferiscono** (comma 2)

g. le **eccedenze di imposta riportate a nuovo** relative agli **esercizi anteriori** all'esercizio dell'opzione di consolidamento possono essere utilizzate alternativamente dalla **controllante** o dalle **società cui competono** (comma 2)

7. Variazioni alla somma algebrica degli imponibili e delle perdite delle società partecipanti al consolidamento (art. 122)

- a. in **diminuzione** per la **quota imponibile (pari al 5%) dei dividendi** distribuiti dalle controllate partecipanti al consolidamento (art. 87, comma 1), anche se provenienti da **esercizi precedenti** a quello dell'esercizio dell'opzione (lett. a)
- b. in **diminuzione** o in **aumento** per effetto della **rideterminazione del pro-rata patrimoniale** che **non è applicabile** alle partecipazioni in società consolidate (art. 97, comma 2) (lett. c)
- c. in **diminuzione** per le **plusvalenze realizzate** all'interno del gruppo (lett. d), ma **continuità dei valori fiscali** e a condizione che **a)** opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante da contratto stipulato in forma scritta e **b)** sia indicata la differenza nella dichiarazione dei redditi della controllante (art. 123, comma 1)

8. Neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo (art. 123)

Per le operazioni infragruppo che hanno per oggetto beni che non danno luogo a **ricavi** (art. 85) o **partecipazioni** che godono della **participation exemption** in caso di cessione (art. 87) la società cedente e cessionaria partecipanti al consolidamento possono **optare** per la **neutralità fiscale** dell'operazione stessa, a condizione che nella **dichiarazione dei redditi** venga evidenziata la differenza fra il valore riconosciuto fiscalmente e il valore contabile.

Non possono essere utilizzate le **perdite precedenti** all'inizio della tassazione di gruppo per la compensazione della successiva plusvalenza realizzata dalla società cessionaria, a meno di interpello preventivo (art. 37-bis, DPR 600/1973)

9. Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (art. 124)

Conseguenze:

- a. recupero a tassazione della indeducibilità degli **interessi passivi da pro-rata patrimoniale** per i periodi di imposta precedenti del triennio
- b. recupero a tassazione delle **plusvalenze in sospensione** sia che il requisito del controllo venga meno nei confronti del cedente, sia che venga meno nei confronti del cessionario

- c. recupero a tassazione dei componenti negativi di cui al **prospetto ex art. 109**, comma 4, lett. b non dedotti dalla società cui competevano
- d. le **perdite fiscali** risultanti dalla dichiarazione consolidata, i **crediti chiesti a rimborso** e le **eccedenze riportate a nuovo** permangono nell'esclusiva disponibilità della controllante; il **decreto di attuazione** potrà prevedere un criterio di **ripartizione proporzionale** fra le società che le hanno prodotte (art. 125, comma 3)

Sono previste **procedure specifiche** (comma 2 e 3)

E' trattato anche il caso della **fusione** (comma 4)

10. Mancato rinnovo dell'opzione (art. 125)

- a. le **perdite fiscali** risultanti dalla dichiarazione consolidata, i **crediti chiesti a rimborso** e le **eccedenze riportate a nuovo** permangono nell'esclusiva disponibilità della controllante; il **decreto di attuazione** potrà prevedere un criterio di **ripartizione proporzionale** fra le società che le hanno prodotte
- b. obblighi di acconto

11. Responsabilità (art. 127)

Tutte le società partecipanti al consolidamento sono **responsabili in proprio** per (comma 1):

- a. imposte
- b. sanzioni
- c. interessi

per gli esercizi di efficacia dell'opzione.

Tuttavia la **società controllante** è responsabile in solido con le **società controllate** per le loro imposte, sanzioni e interessi, nonché per i loro comportamenti.

12. Effetti della svalutazione di partecipazioni (art. 128)

E' previsto il **riallineamento dei valori fiscali** degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata qualora il valore della sua partecipazione sia stato svalutato dalla **società partecipante** nei **dieci periodi** di imposta precedenti il consolidamento fiscale per effetto di **rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti** nella determinazione del reddito della società partecipata.

A. Decreto di attuazione (art. 129)

Tratterà i seguenti aspetti:

- a. efficacia dell'opzione nei casi di **fusione, scissione e liquidazione** volontaria (art. 119, comma 2)
- b. **anticipata interruzione** del consolidato nazionale (art. 124, comma 4)

B. Aspetti particolari

- a. Le **somme percepite o versate in contropartita dei vantaggi fiscali** derivanti dal consolidamento non sono rilevanti ai fini fiscali (artt. 118, comma 4, 124, u.c., 125, u.c.)
- b. Le **perdite fiscali precedenti all'inizio della tassazione di gruppo** possono essere utilizzate solo dalla società cui si riferiscono (art. 118, comma 2)
- c. Le **eccedenze fiscali precedenti all'inizio della tassazione di gruppo** possono essere utilizzate dalla controllante o alternativamente dalla società cui si riferiscono (art. 118, comma 2)
- d. Non possono esercitare l'opzione per il consolidato nazionale le società che usufruiscono di **agevolazioni totali o parziali** ai fini della IRES (art. 126, comma 2, lett. b)
- e. Casi di **fallimento e liquidazione coatta amministrativa** (art. 126, comma 3)
- f. L' **attività di accertamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria verrà esercitata nei confronti della **controllante**
- g. È stato introdotto il concetto di **demoltiplicazione** nel calcolo del controllo di diritto

C. Vantaggi

- a. **Compensazione** delle perdite conseguite negli esercizi di efficacia dell'opzione con i redditi imponibili (art. 118, comma 1)
- b. Competenza della controllante per i **versamenti** a saldo e in acconto, nonché per le **eccedenze** a credito o rimborsabili (art. 118, comma 3)
- c. **Riduzione** dell'imponibile complessivo per la quota imponibile pari al **5% dei dividendi** distribuiti dalle controllate partecipanti al consolidamento (art. 87, comma 1), anche se provenienti da esercizi precedenti a quello dell'esercizio dell'opzione (art. 122, lett. a)
- d. **Riduzione** dell'imponibile complessivo per effetto della rideterminazione del **pro-rata patrimoniale** che non è applicabile alle partecipazioni in società consolidate (art. 97, comma 2 e art. 122, lett. c)
- e. **Riduzione** dell'imponibile complessivo per le **plusvalenze** realizzate all'interno del gruppo (art. 122, lett. d)

- f. **Neutralità** fiscale opzionale per le **plusvalenze realizzate** (art. 123)
- g. Gli **effetti fiscali** del consolidato sono equiparabili a una **fusione**

04PortDoing04

Riforma Fiscale D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

TUIR 2004/Consolidato mondiale

(Titolo II IRES, Capo II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, Sez. III, Consolidato mondiale artt. 130/142)

- 1. Finalità (art. 130)**
- 2. Società controllante (art. 130)**
- 3. Soggetti controllati ammessi al consolidamento (art. 133)**
- 4. Controllo (art. 133)**
- 5. Opzione (art. 132)**
- 6. Effetti dell'opzione (art. 131)**
- 7. Determinazione dell'imponibile di ciascuna controllata estera e rettifiche di consolidamento (art. 134)**
- 8. Minusvalenze e plusvalenze realizzate fra società estere controllate (art. 135)**
- 9. Determinazione dell'imposta dovuta (art. 136)**
- 10. Interruzione del consolidamento mondiale per perdita della qualità di controllante di cui all'art. 130 (art. 137)**
- 11. Effetti della perdita del controllo nelle società estere partecipanti al consolidamento mondiale (art. 138)**
- 12. Mancato rinnovo dell'opzione (art. 139)**
- 13. CFC (art. 140)**
- 14. Effetti della svalutazione di partecipazioni (art. 141)**

A. Decreto di attuazione

B. Aspetti particolari

C. Vantaggi

Milano, 12 febbraio 2004

1. Finalità (art. 130)

determinazione di un **unico reddito complessivo**, **indipendentemente** dalla distribuzione, come somma algebrica degli imponibili e delle perdite fiscali, **rettificati**, in **proporzione alla partecipazione posseduta** di ciascun partecipante

2. Società controllante (art. 130)

Società di capitali (art. 73, comma 1, lett. a) ed **enti commerciali** (lett. b) **residenti** (comma 1) aventi i seguenti requisiti (comma 2):

- a. le cui **azioni** sono **quotate** su un mercato regolamentato (lett. a)
- b. controllati dallo **Stato** o da altri **enti pubblici** (lett. b)
- c. sia controllata da **persone fisiche residenti che non si qualificano** a loro volta, tenuto conto delle partecipazioni possedute da loro **parti correlate**, quali soggetti **controllanti** di altre società o enti commerciali residenti o non residenti (lett. b)

La **controllante** non può qualificarsi anche come **controllata** nel **consolidato nazionale** (comma 4)

Per la verifica dei requisiti della società controllante, si tiene conto anche dei **familiari** (art. 5, comma 5): parenti entro il 3^o grado, affini entro il 2^o grado (comma 3)

3. Soggetti controllati ammessi al consolidamento (art. 133)

Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, **non residenti** nel territorio dello Stato le cui partecipazioni devono sussistere alla **fine dell'esercizio** del soggetto controllante (comma 1).

4. Controllo (art. 133)

Controllo delle controllate non residenti: anche da parte di controllate residenti se esercitano l'opzione di cui alla sezione II, **Consolidato nazionale** (art. 118, comma 2)

Percentuale di controllo: percentuale di partecipazione **diretta o indiretta (demoltiplicazione)** al **capitale** sociale e agli **utili** superiore al 50% (comma 1)

Durata del possesso della partecipazione: necessità controllo alla **fine dell'esercizio**, ma esclusione della controllata se il controllo è iniziato nel **secondo semestre** (comma 2)

5. Opzione (art. 132)

- a. esercizio **facoltativo** da parte di **tutte** le società ed enti non residenti controllati (comma 2, lett. a)
- b. durata: **cinque esercizi sociali** del soggetto controllante (comma 1)
- c. **irrevocabile** (comma 1)
- d. i **rinnovi successivi** hanno una efficacia non inferiore a **tre esercizi** (comma 1)

alle seguenti **condizioni** (comma 2):

- a. l'opzione deve essere esercitata da **tutte le controllate** non residenti
- b. la **data di chiusura dell'esercizio** deve essere coincidente, salvo che ciò non sia consentito dalle legislazioni locali; in questo caso il consolidamento avviene nel periodo di imposta della controllante nel quale cade la data di chiusura dell'esercizio della controllata estera (art. 131, co. 3)
- c. **revisione obbligatoria dei bilanci per la controllante residente, per le controllate che hanno partecipazioni nelle controllate non residenti e per le controllate non residenti**
- d. **attestazione** rilasciata da ciascuna controllata non residente con le modalità previste dal **decreto di attuazione** contenente:
 - 1. **consenso** alla revisione del bilancio
 - 2. **impegno** a fornire alla controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro 60 giorni alle richieste dell'Amministrazione finanziaria
- e. **interpello:** da presentare entro il primo esercizio di applicazione del consolidato mondiale per la verifica dei presupposti (comma 3)

6. Effetti dell'opzione (art. 131)

Imputazione proporzionale, indipendentemente dalla distribuzione, dei redditi e delle perdite delle controllate non residenti (comma 1).

L'**imputazione** avviene nel periodo di imposta della controllante in corso alla data di chiusura dell'esercizio della controllata non residente (comma 2).

Quota di partecipazione: da considerare alla data di chiusura del periodo di imposta della controllata estera o, se la quota di partecipazione fosse maggiore, alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio (comma 4).

Versamenti a saldo e in acconto: obbligo della controllante, sulla base del consolidato fiscale storico o previsionale dell'insieme delle società partecipanti; per il **primo esercizio** l'acconto viene determinato sulla base delle imposte dovute sulla somma algebrica dei singoli redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate da **ciascun partecipante residente nello Stato** per il periodo di imposta precedente all'inizio del consolidamento (comma 5).

7. Determinazione dell'imponibile di ciascuna controllata estera e rettifiche di consolidamento (art. 134)

- a. **utilizzo** dei bilanci delle controllate sottoposti a **revisione contabile** (comma 1)
- b. **rideterminazione** secondo i principi della **nuova disciplina fiscale** (comma 1)
- c. **esclusione** della **quota imponibile (5%) dei dividendi** provenienti da società partecipanti al consolidato mondiale (compreso quelli prelevati da **utili di esercizi precedenti** quello per il quale è stata esercitata l'opzione per il consolidamento mondiale) (lett. a)
- d. **deducibilità dei componenti negativi** anche se imputati al **c/economico** di un esercizio successivo (lett. b)
- e. i **valori di partenza** vengono riconosciuti fiscalmente se determinati coerentemente con i criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (con gli adempimenti richiesti dal **decreto di attuazione**), salvo eccezioni (lett. c)
- f. esclusione degli **utili e delle perdite su cambi** relativi a **finanziamenti** se: **a.** stipulati fra società estere o fra queste e società residenti partecipanti al consolidamento, **b.** di durata superiore a diciotto mesi, **c.** il prestito è denominato nella valuta del debitore o del creditore utilizzata per la redazione del proprio bilancio (lett. d)
- g. per la **conversione** dei redditi rideterminati come sopra utilizzo del cambio alla **chiusura dell'esercizio** (lett. e)
- h. **diminuzione** o in **aumento** per effetto della **rideterminazione del pro-rata patrimoniale** che **non è applicabile** alle partecipazioni in società consolidate (art. 97, comma 2)

Le **perdite delle controllate estere precedenti il consolidamento mondiale** non rilevano (comma 2)

8. Minusvalenze e plusvalenze realizzate fra società estere controllate (art. 135)

Esse sono rilevanti solo per la **quota realizzata pari alla eventuale minore partecipazione di controllo** nella società acquirente estera (art. comma 1); il costo riconosciuto fiscalmente per il bene trasferito è pari al costo originario aumentato della plusvalenza assoggettata a tassazione (comma 2).

9. Determinazione dell'imposta dovuta (art. 136)

Determinazione da parte della **controllante** del reddito imponibile complessivo determinato come **somma algebrica** del proprio reddito imponibile e di quelli (**proporzionali** alla quota posseduta) delle controllate estere e calcolo dell'imposta corrispondente (comma 1), sottraendo (comma 2):

- acconti, ritenute della controllante
- **imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo** dalle controllate

Utilizzo del credito per le imposte pagate all'estero nei limiti delle imposte italiane corrispondenti per ciascuna società estera (comma 3):

- a. **eccedenza dell'imposta estera rispetto alla quota di imposta italiana relativa al reddito prodotto all'estero**: recuperabile all'indietro e in avanti per otto esercizi fino a concorrenza della eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera (art. 165, comma 6)
- b. possibilità di utilizzare il credito di imposta anche se il **pagamento a titolo definitivo** avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il **periodo di imposta successivo** (art. 165, comma 5)
- c. si tiene conto anche delle **imposte** pagate sui **dividendi** (comma 4), con criterio di distribuzione dividendi nel tempo **LIFO** (comma 5)

Consolidato fiscale nel paese estero: ricorrendone le condizioni, il consolidato fiscale per le controllate estere residenti in un medesimo Paese diventa il presupposto per l'**utilizzo delle perdite** delle controllate estere nel consolidato mondiale (comma 6)

10. Interruzione del consolidamento mondiale per perdita della qualità di controllante di cui all'art. 130 (art. 137)

Esclusione dal consolidamento a partire dal periodo di imposta della controllante **successivo** a quello della perdita del presupposto (comma 1), a meno che il **nuovo controllante** eserciti a sua volta l'opzione (comma 1)

Le **perdite della controllante** si riducono **proporzionalmente** al rapporto fra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società (comma 2)

11. Effetti della perdita del controllo nelle società estere partecipanti al consolidamento mondiale (art. 138)

Torna ad applicarsi il **pro-rata patrimoniale** di cui all'art. 97, comma 2 (indeducibilità degli interessi passivi riferibili a partecipazioni) con aumento del reddito complessivo, per i **due esercizi precedenti** (comma 1)

Se la **perdita del controllo** viene meno per oltre i **due terzi delle controllate** estere si applica l'art. 137, comma 2 con riferimento alle società di cui si è perso il controllo (comma 2)

12. Mancato rinnovo dell'opzione (art. 139)

Le **perdite della controllante** si riducono **proporzionalmente** al rapporto fra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società (art. 137, comma 2).

13. CFC (art. 140)

Non si applica la disciplina **CFC** di cui all'art. 167 alle controllate estere il cui imponibile viene incluso nel consolidato mondiale.

14. Effetti della svalutazione di partecipazioni (art. 141)

E' previsto il **riallineamento dei valori fiscali** degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata qualora il valore della sua partecipazione sia stato svalutato dalla **società partecipante** nei **dieci periodi** di imposta precedenti il consolidamento fiscale per effetto di **rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti** nella determinazione del reddito della società partecipata.

A. Decreto di attuazione

- a. contenuti dell'**attestazione** che ciascuna controllata non residente deve rilasciare alla controllante (art. 132, comma 2, lett. d)
- b. modalità e presupposti per l'utilizzo dei **valori fiscali di partenza** delle controllate estere (art. 134, comma 1, lett. c)
- c. modalità di rivalutazione degli **ammortamenti** deducibili per le controllate estere residenti in Paesi con **alta inflazione** (art. 142, comma 2) (**IAS 15** Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi)

B. Aspetti particolari

- a. **requisiti** della società controllante, ovvero *controllante di più alto livello* (art. 130, comma 2)
- b. **controllo di diritto** (art. 133, comma 1)
- c. non si applica la disciplina **CFC** di cui all'art. 167 alle controllate estere il cui imponibile viene incluso nel consolidato mondiale (art. 140)
- d. **collaborazione** (art. 132, comma 2, lett. d)
- e. **interpello** (art. 132, comma 2, lett. d)
- f. **revisione** dei bilanci di tutte le società partecipanti al consolidamento (art. 134, comma 1)
- g. **rideterminazione** secondo le norme del TUIR (art. 134, comma 1)
- h. **le perdite delle controllate estere precedenti il consolidamento** non rilevano (art. 134, comma 2)
- i. **le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali** rilevano solo per la **maggior quota di pertinenza di terzi** rispetto a quella posseduta nella società non residente cedente (art. 135)
- j. recupero delle **imposte pagate all'estero** con riporto all'indietro e in avanti per otto esercizi fino a concorrenza della eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera (art. 165, comma 6)
- k. valenza del **consolidato fiscale estero**, a determinate condizioni, per l'utilizzo delle perdite delle controllate estere (art. 136, comma 6)
- l. possibilità di rivalutazione degli **ammortamenti** deducibili per le controllate estere residenti in Paesi con **alta inflazione** (art. 142, comma 2) (**IAS 15** Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi)

C. Vantaggi

- a. **compensazione** della quota delle perdite fiscali delle controllate estere di pertinenza della controllante con i redditi imponibili delle società partecipanti al consolidamento (art. 131, comma 1)
- b. competenza della controllante per i **versamenti** a saldo e in acconto (art. 131, comma 5)
- c. **riduzione** dell'imponibile complessivo per la quota imponibile pari al **5% dei dividendi** distribuiti dalle controllate partecipanti al consolidamento (art. 87, comma 1), anche se provenienti da esercizi precedenti a quello dell'esercizio dell'opzione (art. 134, comma 1, lett. a)
- d. esclusione degli **utili e delle perdite su cambi** relativi a **finanziamenti**, a determinate condizioni (art. 134, comma 1, lett. d)
- e. **riduzione** dell'imponibile complessivo per effetto della rideterminazione del **pro-rata patrimoniale** che non è applicabile alle partecipazioni in società consolidate (art. 97, comma 2)
- h. **riduzione** dell'imponibile complessivo per le **plusvalenze** realizzate all'interno del gruppo per la parte riferibile alla **partecipazione di terzi** (art. 135, comma 2)

